



Marazzi  
& Associati

[www.bmvinternational.com](http://www.bmvinternational.com)

# **Impatto delle sanzioni sui contratti: le possibili tutele**

**Fabio Marazzi, Senior Managing partner  
BMV Law Tax Finance**

*“Crisi Ucraina – Russia: come tutelarsi dalle sanzioni”*

In data 08 aprile 2022 l'Unione Europea ha pubblicato il «REGOLAMENTO (UE) 2022/576, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina»: in vigore dal *09 aprile 2022*.

*Divieti all'importazione*

*Divieti all'esportazione*

*Provenienza*

*Origine*

*Codici doganali*

Le restrizioni applicate fanno sì che gli operatori per non incorrere nella violazione delle misure adottate dovranno necessariamente compiere una *due diligence* oggettiva, soggettiva, finanziaria.

## Due Diligence:

a) **OGGETTIVA**, ossia analizzare quali siano i beni/servizi per i quali sussiste il divieto di importazione/esportazione, elenco che è in continuo aggiornamento.

→ Si ricorda inoltre come i divieti riguardino sia le importazioni di merci di provenienza russa e bielorusa, sia di origine russa e bielorusa e che quindi possono provenire da diversi paesi terzi.

b) **SOGGETTIVA**, ossia analisi dei soggetti con cui sono in essere rapporti commerciali, poiché l'UE ha imposto un divieto generale di effettuare **direttamente o indirettamente** operazioni commerciali con determinati soggetti/enti russi.

c) **FINANZIARIA**, verificare la liceità delle operazioni finanziarie tenendo in considerazione quelle che sono le controparti bancarie sottoposte a sanzioni e/o restrizioni internazionali.

A seguito delle restrizioni vigenti, le Camere di Commercio, al fine di poter rilasciare la documentazione necessaria all'esportazione richiedono all'impresa di sottoscrivere una auto-dichiarazione che attesti:

- « - che tali beni non rientrano tra quelli assoggettati alle restrizioni all'esportazione, secondo le disposizioni previste dalla normativa dell'Unione Europea;*
- che i soggetti destinatari di tali beni non rientrano tra quelli designati dalla normativa dell'Unione Europea quali destinatari di sanzioni;*
- di essere consapevole che le sanzioni in atto potrebbero creare impedimenti nei pagamenti da e verso la Federazione Russa e la Bielorussia»*

Due diligence contrattuale (data e forma sottoscrizione contratto)

Chiarezza testo – premesse contrattuali

Export control – sanzioni - forza maggiore – eccessiva onerosità

sopravvenuta – impossibilità sopravvenuta - hardship –

*factum principis* - buona fede contrattuale (artt. 1467-1469 c.c.)

legge applicabile – convenzioni internazionali

Principi Unidroit (art.6.2.1.)

Clausola valuta - Aggiustamento prezzo

Cyber risk

## **Gestione del contratto già in essere con controparti russe o bielorusse**

Perfezionamento ante o post 9 aprile 2022: esecuzione entro o post 10 luglio 2022

- 1) Verifica legge applicabile.
- 2) Verifica clausole contrattuali riguardanti la risoluzione in determinate circostanze.
- 3) Verifica se sia possibile recedere dal contratto ed a quali condizioni.
- 4) Sussistenza (o meno) della forza maggiore ed hardship (es. cambio rubli/euro).

## **Oblast di Donetsk e Luhansk, Regolamento Ue 2022/263 testo consolidato 14 aprile**

- applicabile alle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo;
- Relativamente ad entità (controparti) che abbiano sede sociale, amministrazione centrale o principale centro di attività nei territori specificati, loro consociate o affiliate sotto il loro controllo e rami e altre entità che operano nei territori specificati;

È vietato: importare nell'Unione merci originarie dei territori specificati, a meno che sia possibile ottenere un certificato di origine da uffici del governo Ucraino ancora attivi nell'area. Sino al 24 maggio vi era una deroga per contratti conclusi prima del 23 febbraio, a condizione che venisse inviata una notifica relativa all'importazione all'autorità competente dello stato membro con almeno 10 giorni di anticipo.

## **Oblast di Donetsk e Luhansk, Regolamento Ue 2022/263 testo consolidato 14 aprile**

È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare beni e tecnologie elencati nell'allegato II: a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi nei territori specificati, oppure destinati all'utilizzo nei territori specificati.

Ma vi è una deroga (fino al 24.8.22) per i contratti conclusi prima del 23.2, o da contratti necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché il venditore italiano informi gli Esteri 5 gg prima della prossima consegna (informazione che, in via cautelativa, conviene comunque dare).

## Tutela attraverso modifica clausola contrattuale

Per i contratti già in essere e per i contratti da sottoscrivere con qualsiasi soggetto, si suggerisce di inserire una clausola tipo quella che si riportata a titolo esemplificativo:

*- La Società XX dichiara e garantisce a YY che essa e le sue Affiliate non hanno tenuto alcuna condotta, sia in relazione al presente Accordo sia in altro modo:*

- i. in violazione delle leggi e regolamenti dell'UE sull'esportazione/importazione con Russia e Bielorussia;*
- ii. in violazione delle leggi sul commercio internazionale;*
- iii. né hanno intrattenuto o intratterranno rapporti con enti o soggetti russi «sanzionati» -*

## Triangolazioni

Si rammenti che sono vietati tutti i trasferimenti di tutti prodotti oggetti di misure restrittive mediante triangolazioni con Paesi non allineati come la Cina, Serbia, Turchia (c.d. export indiretto).

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE è stato pochi giorni fa pubblicato un avviso riguardante tale triangolazioni.

Con tale documento la Commissione Europea ha «consigliato» agli operatori economici dell'UE di adottare adeguate misure di diligenza al fine di evitare che le misure vengano eluse

— mediante esportazioni verso paesi terzi da cui tali merci possano essere facilmente deviate verso la Russia e la Bielorussia; occorre prestare particolare attenzione alle esportazioni di tali merci verso i Paesi dell'**Unione Economica Eurasiatica** (UEE, costituita, oltre che dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia, dalle Repubbliche di Armenia e del Kazakhstan e della Repubblica del Kirghizistan), in quanto le merci che si trovano in un qualsiasi Stato membro dell'UEE circolano liberamente in tutta l'UEE;

— mediante importazioni da paesi terzi dai quali le merci in questione possono essere facilmente deviate verso l'UE, in particolare quando tali paesi non applicano restrizioni alle importazioni dalla Russia e dalla Bielorussia; ciò vale in particolare per le merci importate da altri paesi dell'UEE.



V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA  
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

**Avviso agli operatori economici, importatori ed esportatori**

(2022/C 145 I/01)

L'Unione europea ha adottato diversi pacchetti<sup>(1)</sup> di misure restrittive nei confronti della Federazione russa in considerazione della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina e di misure restrittive nei confronti della Repubblica di Bielorussia in considerazione della situazione in tale paese. Tutte queste misure devono essere attuate in modo efficace, sia dalle autorità competenti che dagli operatori economici dell'Unione.

Tali misure vietano l'importazione o l'esportazione diretta o indiretta delle merci in questione e vietano la partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività volte a eludere tali divieti. Stabiliscono inoltre che gli Stati membri applicano sanzioni in caso di violazione di tali regolamenti.

In considerazione del rischio di elusione, si consiglia agli operatori economici dell'UE di adottare adeguate misure di diligenza al fine di evitare che le misure vengano eluse

- mediante esportazioni verso paesi terzi da cui tali merci possano essere facilmente deviate verso la Russia e la Bielorussia; occorre prestare particolare attenzione alle esportazioni di tali merci verso i paesi dell'Unione economica eurasiatica (UEE, costituita, oltre che dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia, dalle Repubbliche di Armenia e del Kazakistan e della Repubblica del Kirghizistan), in quanto le merci che si trovano in un qualsiasi Stato membro dell'UEE circolano liberamente in tutta l'UEE;
- mediante importazioni da paesi terzi dai quali le merci in questione possono essere facilmente deviate verso l'UE, in particolare quando tali paesi non applicano restrizioni alle importazioni dalla Russia e dalla Bielorussia; ciò vale in particolare per le merci importate da altri paesi dell'UEE.

Le misure di diligenza che gli esportatori e gli importatori sono invitati ad adottare consistono, ad esempio, nell'introduzione nei contratti di importazione e di esportazione di disposizioni volte a garantire che le merci importate o esportate non siano soggette a restrizioni. Le misure possono assumere la forma, ad esempio, di una dichiarazione in base alla quale il rispetto di tale disposizione è un elemento essenziale del contratto o di clausole contrattuali che impegnano l'importatore in paesi terzi a non esportare le merci in questione in Russia o in Bielorussia e a non rivendere le merci in questione a terzi partner commerciali che non si impegnano a non esportare le merci in questione in Russia o in Bielorussia e attribuendo loro la responsabilità qualora riesportino i prodotti in questione verso tali paesi.

Gli operatori dovrebbero tenere conto del fatto che, al fine di evitare l'elusione di tali regolamenti, le autorità doganali dell'UE possono effettuare controlli più rigorosi e chiedere anche prove inconfutabili del fatto che le merci in questione non vengano importate o esportate in Russia e Bielorussia attraverso paesi terzi.



## **BMV Law Tax & Finance**

**f.marazzi@bmvinternational.com**

**www.bmvinternational.com**

**Contatti**